

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 agosto 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2011, n. 10.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011. Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2011, n. 14.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.

Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011)... Pag. 22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 12.

Attuazione della direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo. Pag. 23

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 29/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"). Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 30/R.

Modifiche al Decreto del Presidente Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41). Pag. 27

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2011, n. 14.

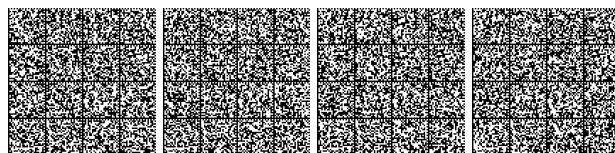
«Modifica urgente alla legge regionale 14/3/2011, n. 5 (Istituzione di un fondo per il microcredito nella Regione Molise)»... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2011, n. 15.

«Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive»... Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1.

«Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (disciplina delle attività agrituristiche)»... Pag. 30



RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla pubblicazione della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 ad oggetto: "Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise". (Legge pubblicata a pag. 2848 del Bollettino ufficiale del 16 giugno 2011, n. 17) Pag. 36

Comunicato relativo alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale del 14 febbraio 2011, n. 75 avente ad oggetto: D.G.R. n. 1099 – Decreto P.G.R. n. 343/2009 – Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale dell'azienda Sanitaria regionale (ASReM) nonché a Direttore Generale di Agenzia Sanitaria Molisana e di Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera di eventuale nuova istituzione. – Approvazione elenco. (Deliberazione pubblicata a pag. 1248 del Bollettino ufficiale della Regione Molise del 16 marzo 2011, n. 8) Pag. 36

Comunicato relativo alla pubblicazione della legge regionale 24 giugno 2011, n. 13 ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne"». (Legge pubblicata a pag. 3103 del Bollettino ufficiale del 1° luglio 2011, n. 18) Pag. 37

Comunicato relativo alla pubblicazione della determinazione del direttore generale della direzione generale III del 9 maggio 2011, n. 315 ad oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Molise 2007/2013 Misura 2.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale", Azione A "Sostegno per la redazione di piani di gestione dei siti ricompresi nella Rete Natura 2000" – Aggiudicazione Definitiva.". (Determinazione pubblicata a pag. 2691 del Bollettino ufficiale del 16 giugno 2011, n. 17) Pag. 37



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2011, n. 10.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011.*(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA

Art. 1.

Modalità di fondi assegnati per le funzioni conferite

1. Gli enti locali destinatari dei fondi regionali assegnati per funzioni conferite, a valere sul fondo di cui all'art. 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) sono autorizzati ad utilizzare le assegnazioni senza vincolo di destinazione, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Art. 2.

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari

1. La Regione promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il sistema di qualità delle produzioni agroalimentari, di seguito denominato sistema.

3. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 dello statuto e nel rispetto dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approva il regolamento di attuazione del sistema, tenuto conto dei seguenti principi:

- a) il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
- b) la trasparenza del sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità completa dei prodotti;
- c) la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
- d) la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientale, sociale e paesaggistica;
- e) la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;
- f) la salvaguardia delle identità delle comunità secondo le tradizioni e la cultura locali.

4. Il regolamento di cui al comma 3 definisce:

- a) i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;
- b) la disciplina di etichettatura dei prodotti e le relative sanzioni;
- c) i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti individuati ai sensi della normativa;
- d) il logo identificativo del sistema;
- e) le modalità di adesione dei produttori al sistema;
- f) le modalità di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;
- g) le modalità di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).

5. L'uso del logo identificativo del Sistema in difformità a quanto contenuto nelle disposizioni stabilite ai sensi del regolamento di cui al comma 4, è soggetto all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto, per violazioni lievi di carattere amministrativo riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lievi;
- b) sospensione dell'autorizzazione all'uso del logo, per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lieve dei prodotti;
- c) revoca dell'autorizzazione d'uso del logo e cancellazione dal sistema per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità gravi.

6. Per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 può essere applicata una sanzione amministrativa accessoria da 200 a 1000 euro.

7. La Regione, al fine di raggiungere le finalità previste al comma 1 e per valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio, istituisce il marchio di valorizzazione. La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento e il manuale d'uso del marchio di valorizzazione al fine di richiederne la preventiva registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (UAMI) come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 3.

Interventi straordinari per la semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione, d'intesa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 34/1998, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 99/2004.

3. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 2, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

4. La giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

5. La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i CAA, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti



alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione. Di dette convenzioni è data informazione alla commissione consiliare competente entro trenta giorni dalla deliberazione della giunta regionale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi iscritti nella unità previsionale di base (UPB) DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.

Art. 4.

Integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis (Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie). — 1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione può concedere, con delibera di giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell'ambito di un programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di fitopatie o di infestazioni parassitarie.

3. Beneficiano dei contributi di cui al comma 1 le piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate da organismi nocivi, emanate dal settore fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

4. Per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, sulla base del programma di cui al comma 2, la giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, fissa l'importo di sostegno ed individua la relativa dotazione finanziaria.

5. Il contributo di cui al comma 4 non può superare la perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.

6. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 non possono accedere ad altre linee di intervento, previste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per le medesime finalità.

7. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 18-ter (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie). — 1. Al settore fitosanitario regionale compete, ai sensi dell'art. 50 del decreto legge n. 214/2005:

a) l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) ingiungere l'estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;

c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.

2. I soggetti che non rispettano gli obblighi relativi alle estirpazioni entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00 per ettaro di superficie e comunque con un minimo di euro 500,00. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00.

3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste dal comma 1, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

4. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1.

5. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinate dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale).

6. Specifici compiti relativi all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 possono essere gestiti dalle province, dai comuni e dalle Comunità montane a seguito di accordi con la Regione».

2. Dopo l'art. 64 della legge regionale n. 63/1978, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Sanzioni amministrative derivanti da misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie). — 1. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 18-ter sono introitati nello stato di previsione dell'entrata nell'ambito dell'UPB DB0902, unità utilizzata per la copertura finanziaria degli oneri iscritti nell'ambito dell'UPB DB11061 per la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 18-ter».

Art. 5.

Integrazioni alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (Accordi con le province). — 1. Specifici compiti relativi alle funzioni indicate al comma 2 dell'art. 6, sono gestiti dalle singole province a seguito di accordi con la Regione. Gli accordi sono autorizzati con deliberazione di giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente».

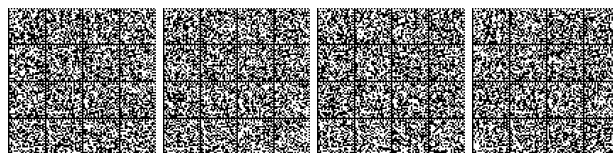
Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. Il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:

«1-bis. Qualora l'aiuto per lo smaltimento dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 tenuti a consorziarsi.

Il costo del premio per la polizza a copertura dei costi di smaltimento per epizootia e calamità naturale è totalmente o parzialmente a carico della Regione. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, che



non intendano aderire alla polizza a copertura dei costi di smaltimento per mortalità ordinaria, a partire e con effetto dall'annualità assicurativa 2012, ogni anno lo comunicano anticipatamente entro i termini e secondo le modalità individuati dal consorzio.».

Art. 7.

Anticipazione sui contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del titolo III del regolamento (CE) 73/2009

1. La Regione può autorizzare l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del titolo III del regolamento (CE) 73/2009 nel rispetto dei principi e delle regole di cui al regolamento (CE) 1290/2005 ed al regolamento (CE) 1122/2009.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio atto l'entità e le modalità dell'anticipazione.

3. L'eventuale aiuto derivante al beneficiario è da considerarsi aiuto in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) 1535/2007.

4. All'eventuale spesa, stimata in un milione di euro a partire dall'esercizio finanziario 2011, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 si provvede con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

5. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 4 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è sostituito dai seguenti:

«2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, in accordo con l'osservatorio regionale, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2-bis. La giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.

2-ter. La disciplina di cui al comma 2-bis, ad eccezione della caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o CA interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 37. In deroga a quanto previsto all'art. 41, la giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, fissa i requisiti necessari.».

2. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 70/1996, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Interventi di contenimento straordinari). — 1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose, definisce annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario.

2. Le province, anche su richiesta dei comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio, dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano, previo parere dell'ISPRA, piani di contenimento delle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1, finalizzati al raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del

patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.

3. Per la realizzazione dei piani di contenimento straordinari le province autorizzano i cacciatori nominativamente indicati, anche a titolo oneroso, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio.

4. La provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento straordinari e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.».

3. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 70/1996, è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1° giugno al 15 marzo dell'anno successivo.».

4. La lettera a) del comma 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 70/1996 è sostituita dalla seguente:

«a) cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, approvati dalla giunta regionale;».

5. Il comma 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 70/1996 è abrogato.

6. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 70/1996, è sostituito dal seguente:

«4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza.».

7. La lettera h) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 70/1996 è abrogata.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.».

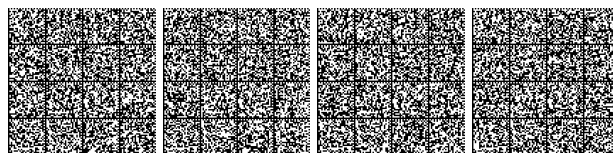
Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

1. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Fino all'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e delle istruzioni operative di cui al presente articolo, le province possono provvedere alla stesura di propri piani provinciali provvisori, per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

8-ter. Nelle more dell'approvazione del piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, nonché dei piani provinciali provvisori e dei piani provinciali così come definiti dall'art. 11 della presente legge, i comuni o le organizzazioni pescherecce riconosciute, in via prioritaria, o altri soggetti interessati, possono presentare istanza affinché siano istituite e date loro in concessione zone turistiche di pesca, che devono essere autorizzate, con apposito regolamento, dalle province, sentito il comitato consultivo provinciale di cui all'art. 7.».



2. Al primo capoverso del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 37/2006 tra le parole: «piano regionale» e le parole «e le parole «li trasmettono» sono aggiunte le parole: adeguandoli ai piani provinciali provvisori nel frattempo istituiti».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI NAVIGAZIONE

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituita dalla seguente: «Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2000, le parole: «consorzio denominato agenzia per la mobilità metropolitana», sono sostituite dalle parole «ente pubblico di interesse regionale».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1/2000 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ente pubblico di cui al comma 1, istituito e disciplinato dalla presente legge, assume forma di consorzio e la denominazione di "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale"».

4. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2000, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, le parole «in ambito metropolitano» sono soppresse.

5. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale, sono ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli accordi di programma. Le suddette risorse sono erogate dalla Regione direttamente anche alle aziende di trasporto secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale».

6. Il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a ciò espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

L'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto».

7. Il comma 6-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«6-bis. I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale».

8. Il comma 1 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione organizza un corso, con esame finale, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2

1. Il comma 9 dell'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è sostituito dal seguente:

«9. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera k), la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. È vietata ogni forma di sub-concessione».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 2/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Il soggetto richiedente l'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna versa il canone previsto e fornisce al comune o alla gestione associata le idonee garanzie della corretta occupazione del bene demaniale».

3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Le garanzie di cui al comma 1 sono definite dal comune o dalla gestione associata e riportate sui provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), in relazione alla tipologia della concessione, alla trasformazione dei luoghi e alla durata temporale dell'occupazione richiesta».

4. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 2/2008 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Interventi regionali in materia di vigilanza e soccorso alle unità in navigazione). — 1. La Regione, fatte salve le competenze in materia di sicurezza conferite ai comuni e alle gestioni associate, di concerto con lo Stato o con soggetti pubblici, può concorrere alla spesa per la realizzazione di idonei servizi atti a garantire la vigilanza e un adeguato soccorso alle unità di navigazione».

5. Dopo il comma 2-septies dell'art. 28 della legge regionale n. 2/2008 è inserito il seguente:

«2-octies. Sino alla scadenza delle concessioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna rilasciate dalle autorità demaniali competenti tutti i depositi cauzionali versati conservano la loro efficacia a garanzia della corretta occupazione del bene demaniale».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24

1. La lettera f) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27, è sostituita dalla seguente:

«f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75

1. L'art. 11 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Modalità di gestione dell'attività). — 1. Le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), con apposito atto deliberativo, adeguano le proprie disposizioni statutarie ai principi stabiliti nell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionaliz-



zazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con la previsione che le medesime agenzie:

a) abbiano un oggetto sociale esclusivo e quindi possano occuparsi unicamente delle attività indicate all'art. 10, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti in funzione della loro attività, o possano occuparsi dello svolgimento externalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta ad esse conferite dai medesimi enti pubblici;

b) operino esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nel territorio di rispettiva competenza, e non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possano partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;

c) non agiscano in mercati concorrenziali né svolgano attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari della loro attività;

d) svolgano la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno delle stesse ATL.

2. Possono partecipare alle ATL esclusivamente:

a) le province, la Regione e le camere di commercio;

b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;

c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'art. 10.

3. Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell'art. 12, non può essere costituita più di un'ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.

4. La giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento delle attività in esecuzione dei programmi di cui all'art. 3 e lo invia alle ATL per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dalle ATL.

5. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.

6. È vietato ai partecipanti di cui al comma 2, lettera c) di vendere alle ATL servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore delle stesse, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

7. Le ATL sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della giunta regionale. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla Regione.

8. Spetta alle province l'attività di vigilanza sull'operato delle ATL e sulla permanenza delle caratteristiche che hanno dato luogo al riconoscimento da parte della giunta regionale. L'eventuale perdita dei requisiti e le inadempienze vengono segnalate alla giunta regionale. Sono riservati alla Regione i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento.»

2. L'art. 14 della legge regionale 75/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Contributi per l'organizzazione turistica*). — 1. A copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento, la Regione concede annualmente alle ATL contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi e i criteri previsti dai programmi di cui all'art. 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 4. Le ATL possono, altresì, ricevere contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti, anche sotto forma di ripianamento del disavanzo di esercizio della gestione.

2. Le ATL possono concorrere alla erogazione di ulteriori contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica. In particolare, la Regione eroga tali contributi sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale a norma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili anche all'organismo di cui all'art. 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).».

3. Al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuità operativa delle ATL nella fase di adeguamento delle medesime alle disposizioni della presente legge, la giunta regionale è autorizzata, anche in carenza dei programmi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 75/1996 e dello schema di atto di affidamento delle attività di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 75/1996, ad erogare alle ATL il contributo per le attività ordinarie di funzionamento, sulla base di criteri approvati dalla giunta medesima.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e disposizioni in materia di turismo

1. La giunta regionale è autorizzata a procedere alla revoca della liquidazione della società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

2. Il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangano tra i compiti istituzionali della Regione, sono svolte dagli uffici regionali, salvi i casi in cui il loro esercizio richieda un'organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, per i quali la giunta regionale costituisce apposito organismo nelle forme previste dal codice civile il cui statuto dispone:

a) la partecipazione maggioritaria della Regione;

b) la composizione degli organi di garanzia e controllo dell'organismo, con una rappresentanza delle minoranze del consiglio regionale;

c) che possano essere soci, oltre alla Regione, gli enti pubblici e i soggetti strumentali della pubblica amministrazione che risultino istituzionalmente idonei a rappresentare congiuntamente gli operatori turistici piemontesi, le associazioni di categoria interessate al turismo e i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 75/1996.».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'organismo concorre, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dal comma 1 dell'art. 2, della legge regionale n. 75/1996 e dall'art. 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1-ter. In particolare, l'organismo provvede a supportare la Regione nelle seguenti attività:

a) raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti a disposizione della Regione e del settore turistico regionale per la promozione del territorio come destinazione turistica;

b) gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di competenza specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;

c) informazione sull'offerta turistica regionale;

d) coordinamento operativo dei sistemi turistici regionali;

e) svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico richiesta espressamente dalla Regione;

f) attività di promozione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica.».

4. Al fine di procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Sviluppo Piemonte Turismo modifica il proprio statuto sociale aggiungendo le seguenti finalità:

a) promozione e pubblicità in Italia e all'estero dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi ivi compresa la partecipazione a fiere, convegni ed altre iniziative di carattere pubblico e privato;



b) promozione e pubblicità della qualità dei prodotti agricoli e alimentari piemontesi, attività di informazione istituzionale e promozione della valorizzazione del territorio rurale a favore della Regione;

c) promozione ed organizzazione di fiere, esposizioni, saloni ed altre iniziative pubbliche e private in Italia e all'estero al fine di informare, promuovere e pubblicizzare i prodotti agricoli e alimentari piemontesi;

d) monitoraggio dei mercati agroalimentari;

e) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;

f) organizzazione di seminari, convegni, dibattiti su temi di marketing agroalimentare;

g) organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica di operatori e tecnici su temi di marketing agroalimentare;

h) organizzazione, ideazione e predisposizione di strategie e progetti di comunicazione e informazione rivolte alle imprese e ai consumatori;

i) organizzazione di attività di marketing a favore di organizzazioni di produttori, consorzi di tutela ed imprese del settore agroalimentare;

j) consulenza tecnica attinente la definizione di accordi e partnership commerciali con specifico riguardo al settore dei prodotti agricoli ed alimentari, a favore di imprese ed enti pubblici e privati;

k) in generale tutte le attività ed iniziative che tendano a favorire in Italia ed all'estero l'espansione dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi.

5. A decorrere dal 1° giugno 2012, le società Sviluppo Piemonte Turismo e Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte danno vita ad un'unica società che ha lo scopo sociale e le finalità complessive delle stesse. Le funzioni ed il personale delle due società confluiscono nella costituenda nuova società. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, propongono con propria deliberazione alla Regione:

a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.»

2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento. Fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC non è consentito realizzare recinzioni fisse né effettuare nuove edificazioni, ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine dell'area sciabile. In ogni caso le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in maniera

tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'art. 9 della presente legge, all'interno degli ambienti abitativi.»

3. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della giunta regionale, con le medesime modalità e tempistiche previste al comma 2 dell'art. 5, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.»

4. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'art. 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge.»

5. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge n. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell'art. 6 della presente legge, si applica l'allegato 1, tabella 2, punto Cb del medesimo decreto.»

6. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2009 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Con riferimento ai disposti dell'art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti dall'art. 844 del codice civile si intende soddisfatto mediante l'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

5-ter. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 447/1995, con specifico riferimento a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima norma, le misure previste all'allegato B, punto 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano solo a finestre chiuse. Analogamente, con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo

2, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995, le misure previste all'allegato B, punto 6, del medesimo decreto nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano nell'ambiente esterno solo in presenza di una dimostrata attività umana compatibile con i luoghi e le condizioni climatiche. Per la misura del rumore stradale, con riferimento al disposto di cui al comma 5, si applica quanto previsto al punto 2 dell'allegato C del medesimo decreto.»

7. Al termine del primo periodo del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2009 sono aggiunte le parole:

«Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente.»

8. Al comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 2/2009, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 7 dopo la parola «medesimi» sono aggiunte le parole «o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali.»



9. Il comma 7 dell'art. 32 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° novembre 2011.».

10. La lettera n) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«n) la sanzione amministrativa di cui all'art. 8, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 relative all'obbligo del casco si applica ai minori di diciotto anni.».

11. Dopo il comma 1 dell'art. 49 legge regionale n. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'art. 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'art. 5, così come presentate dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e di cui all'art. 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI USI CIVICI

Art. 17.

Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici

1. Gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Possono essere ceduti in proprietà, ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, anche gli alloggi destinati alla locazione permanente realizzati in auto finanziamento dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. La giunta regionale, per gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici, definisce le modalità e l'ammontare dei contributi da restituire alla Regione per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;

b) le plusvalenze realizzate con le vendite siano destinate dalle cooperative all'incremento del proprio patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente;

c) per i contributi concessi ai sensi della legge regionale n. 28/1976 l'importo da restituire sia ridotto in misura pari alla quota del canone di locazione già versato alla Regione.

3. Le restituzioni dei contributi di cui ai commi 1 e 2 integrano le risorse già attualmente disponibili per l'attuazione degli interventi del Programma casa «10.000 alloggi entro il 2012».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), dopo le parole «dei provvedimenti di alienazione» sono aggiunte le parole: «e di costituzione di diritti reali di godimento».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente:

«c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;

2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;

3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;

4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;».

2. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente:

«5. La quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dall'ente gestore, eccedente i costi generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che non può comunque essere inferiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'art. 38, comma 9, costituisce rimborso dei finanziamenti, rimane nella disponibilità dell'ente gestore, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra l'ente proprietario e l'ente gestore, è versata da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica), ed è destinata, di concerto con l'ente proprietario alle seguenti finalità:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e regionali;

b) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisto, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia sociale carenti di tali opere;

c) al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC.».

3. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 3/2010 dopo le parole: «avvenuto versamento» sono aggiunte le parole: «nella gestione speciale».

4. L'art. 51 della legge regionale n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Gestione e reimpiego dei rientri*). — 1. I rientri derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'art. 49, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei rientri dell'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell'art. 50, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, sono contabilizzati da parte delle ATC competenti per territorio nella gestione speciale e sono vincolati alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione e all'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale.

2. Un'aliquota massima del 20 per cento dei rientri di cui al comma 1, derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà delle



ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento del disavanzo di cui all'art. 37.

3. La quota di rientri derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, anche alla realizzazione o all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.

4. Il reinvestimento dei rientri delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi dell'art. 52, comma 2, è disciplinato dal presente articolo.

5. Con il regolamento di cui all'art. 45, comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei rientri di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti.

5. Al comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 3/2010 le parole «dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012» e le parole «Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:

«Fino al 31 dicembre 2011».

6. Dopo il comma 8 dell'art. 54 della legge regionale n. 3/2010 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento dell'alienazione degli alloggi, di cui all'art. 45, comma 4, la Regione, a seguito di conferma degli enti proprietari, approva integrazioni ai piani di vendita già adottati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), esclusivamente in relazione a proposte presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) le parole: «, scegliendo tra i componenti di cui al comma 1, lettere b) e c)», sono soppresse.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI

Art. 21.

Disposizioni per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti delle aree fluviali

1. La Regione, ai fini dell'attuazione operativa dei programmi generali di gestione dei sedimenti alluvionali delle aree fluviali del bacino del Po approvati ai sensi della deliberazione del comitato istituzionale 5 aprile 2006, n. 9 (Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua), individua, in deroga a quanto disposto dalle norme di attuazione dei rispettivi piani d'area, gli interventi di gestione che comportano attività estrattiva da realizzare nel territorio delle aree protette, salvo quanto disposto in merito dalle medesime norme di attuazione.

Art. 22.

Disposizioni per l'applicazione del Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento

1. In fase di applicazione della deliberazione di giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia»), per gli edifici esistenti dotati di impianto termico centralizzato, in cui devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove, tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa, la ripartizione dei costi relativi al riscaldamento deve tenere conto, oltre che dei consumi effettivi di calore, anche delle problematiche che possono caratterizzare alcune unità abitative in relazione alla scarsa coibentazione dell'involucro edilizio. È in ogni caso prioritaria la soluzione di tali problematiche mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni dell'involucro edilizio.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54

1. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) è inserito il seguente:

«7-bis. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevista dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o connessa ad un'opera prevista dal PAI siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 1982, 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale dopo le parole: «possono interdire» sono aggiunte le parole: «previo parere vincolante della Regione».

2. Il comma 5-bis dell'art. 11 della legge regionale 32/1982 è sostituito dal seguente:

«5-bis. In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione



del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45

1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) dopo le parole: «scopi professionali» sono aggiunte le parole: «o accedere a strutture agrituristiche.».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) è inserita la seguente:

«c-bis) informata la commissione consiliare competente definisce i criteri per le agevolazioni a favore dei comuni montani e dei comuni ad alta marginalità con popolazione al di sotto dei 1.500 abitanti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2002 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità.».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), è sostituito dal seguente:

«2. La Regione delega:

a) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità annuale alle comunità montane, alle comunità collinari e ai comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);

b) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità giornaliera o settimanale ai singoli comuni.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI MARCHI

Art. 28.

Registrazione marchi

1. Nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), la giunta regionale è autorizzata a richiedere e ottenere registrazione di marchi, anche aventi

ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 29.

Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese

1. La scadenza dei termini dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese, stabilita dalla giunta regionale, è differita al 31 dicembre 2011.

2. Le nuove procedure attuative sono definite dalla giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali e informata la commissione consiliare competente.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è inserito il seguente:

«1-bis. La giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente, definisce entro il 31 dicembre 2011, in accordo con i comuni e le comunità montane, ove esistenti, le modalità di verifica dell'applicazione del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente.».

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 31.

Assegnazione di contributi regionali in caso di ricorso al contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. L'assegnazione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità è ammessa anche nel caso di ricorso, per la realizzazione dell'opera stessa, al contratto di locazione finanziaria di cui all'art. 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. I criteri e le modalità per i contributi di cui al comma 1 sono definiti dalla giunta regionale con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente.



Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9

1. L'art. 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) come da ultimo sostituito dall'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali*). — 1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l'ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.

3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua:

a) l'assetto, i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e i soggetti incaricati della gestione medesima;

b) l'ammontare del fondo speciale;

c) l'ammontare della franchigia per singolo sinistro che concorre all'erosione del fondo speciale;

d) l'ammontare della franchigia frontale fissa e assoluta per sinistro a carico di ciascuna azienda sanitaria regionale che non concorre all'erosione del fondo speciale;

e) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola azienda sanitaria regionale da destinarsi al finanziamento del fondo.

4. Per assicurare la copertura finanziaria del fondo speciale le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle aziende sanitarie regionali incaricate della gestione del programma, le quote di cui al comma 3, lettera e).

5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziare sull'UPB DB20091.».

Capo XIII

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Art. 33.

Contenimento delle spese per missioni

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 12, dell'art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non sono computate nei limiti le spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, di verifica e di controllo, nonché quelle effettuate per le missioni indispensabili per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze delle conferenze delle regioni, delle assemblee legislative, Stato regioni e unificata e ai rapporti con gli organismi comunitari.

2. La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano i compiti ispettivi, di verifica e di controllo e le missioni di cui al comma 1 in relazione alle rispettive specifiche esigenze e funzioni istituzionali.

3. La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono superare, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, il limite di cui al comma 1.

4. Il personale regionale può essere autorizzato dal dirigente competente ad utilizzare il mezzo proprio usufruendo dei rimborsi, anche chilometrici, secondo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417

(Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) qualora debba recarsi o operare in località non servite da mezzi di linea o in sedi geografiche particolarmente disagiate ovvero quando il suo mancato utilizzo risulti pregiudizievole al regolare svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo stesso risulti economicamente più vantaggioso. I costi derivanti dall'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di attività di servizio che non riguardino compiti ispettivi, di verifica e di controllo, sono da computarsi nei limiti di spesa di cui al comma 1.

5. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, l'utilizzo del mezzo proprio, debitamente autorizzato, comporta unicamente la copertura assicurativa comunque dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è inserita la seguente:

«d-bis) erogazione di contributi a sostegno dei soggetti di cui all'art. 9 che aderiscono al progetto "Piattaforma dell'informazione giornalistica regionale" con la disponibilità a concedere l'utilizzo di contenuti giornalistici.».

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni) è sostituito dal seguente:

«1. Il CO.RE.COM. è costituito da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2001 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.».

3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2001 è abrogato.

4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, con le modalità di seguito indicate:

a) al presidente un importo del 30 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) al vicepresidente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

c) all'altro componente un importo del 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.».

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore a partire dal primo rinnovo successivo alla scadenza degli organi del CO.RE.COM.

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25

1. L'art. 5 della legge regionale del 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Prestazioni straordinarie*). — 1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per fare fronte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14,



comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività relative all'evento Italia 150;

d) alle attività di supporto alle sedute dell'assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La giunta regionale e il consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.».

Capo XIV

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

Adempimenti delle ATL

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATL dismettono le partecipazioni eventualmente da esse possedute in altri enti di qualsivoglia natura e, in particolare, negli altri enti di promozione del turismo. A tal fine, le ATL possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero incorporarle, anche costituendo una separata società.

2. I contratti conclusi e le attività svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, in violazione delle prescrizioni del comma 1 e del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 75/1996, sono nulli.

Capo XV

ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 38.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 48 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

b) l'art. 50 della legge regionale n. 22/2009.

Art. 39.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 luglio 2011

CAVALLERA

(Omissis)

11R0378

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2011, n. 14.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 15 giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport

1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge detta disposizioni di modifica della legislazione regionale in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità, il corretto ed uniforme funzionamento del mercato ed eliminare limitazioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003, N. 3 (RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO)

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 8 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato*). — 1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all'accesso e all'esercizio delle attività artigianali.».



Art. 3.

Integrazione all'art. 9 della legge regionale 3/2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 3/2003 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l'artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche.».

Art. 4.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 3/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3/2003 le parole: «ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 3/2003

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che opera nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all'art. 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 18 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Iscrizione all'Albo). — 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 17, l'impresa artigiana comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, presentata in via telematica. L'Ufficio del Registro delle imprese trasmette alla Commissione provinciale per l'artigianato competente la comunicazione concernente l'iscrizione all'Albo.

2. La comunicazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'Albo con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di cancellazione e di variazione.

3. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. La Commissione provinciale può provvedere, altresì, all'iscrizione d'ufficio nell'Albo, previa audizione dei soggetti interessati, i quali possono farsi assistere o rappresentare, tramite delega, dalle associazioni di categoria o da persona di propria fiducia.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 3/2003

1. Alla rubrica dell'art. 19 della legge regionale 3/2003, la parola: «Denunce» è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni».

2. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 3/2003, la parola: «denunciare» è sostituita dalla seguente: «comunicare».

Art. 8.

Modifica all'art. 20 della legge regionale 3/2003

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3/2003, la parola: «denunce» è sostituita dalla seguente: «comunicazioni».

Art. 9.

Modifica all'art. 22 della legge regionale 3/2003

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 3/2003 le parole: «le deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 23 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Sanzioni amministrative pecuniarie). — 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;

b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;

d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

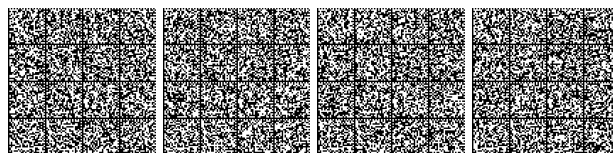
4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 24 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Attività di estetista). — 1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e successive modificazioni ed inte-



grazioni, dagli articoli 9 e 10 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla l. 40/2007 e del regolamento comunale di cui all'art. 27.

2. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 25 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Esercizio dell'attività di estetista*). — 1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare, da parte dell'interessato che sia in possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

2. La sospensione e la cessazione dell'attività di estetista, il trasferimento della sede ed il subingresso nell'attività sono soggetti a comunicazione secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di cui all'art. 27.»

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 26 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 26 della legge regionale 3/2003 è abrogato.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 27 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Regolamento comunale*). — 1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:

a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;

c) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonché l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell'attività, trasferimento di sede o subingresso nell'attività per cessazione dell'azienda o per causa di morte;

e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività emanati ai sensi dell'art. 32.»

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 28 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 28 della legge regionale 3/2003 è abrogato.

Art. 16.

Modifica all'art. 29 della legge regionale 3/2003

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 3/2003 le parole: «33, comma 2,» sono sostituite dalla seguente: «32».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 31 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. (*Sanzioni amministrative pecuniarie*). — 1. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla sopracitata legge.

2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge, per la mancata osservanza delle norme di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), nonché per la mancata affissione dell'avviso di cui all'art. 29, comma 3;

b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune ai sensi dell'art. 29.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della legge regionale 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale 3/2003

1. L'art. 32 della legge regionale 3/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività*). — 1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3. Qualora l'attività di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività ovvero sia svolta in contrasto con la normativa vigente, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l'artigianato.»



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009,
N. 23 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 174)

Art. 19.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 23/2009

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23/2009 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, così come definita dall'art. 2, comma 1, della l. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge medesima ed è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 23/2009

1. L'art. 6 della legge regionale 23/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Segnalazione certificata di inizio attività*). — 1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Nel locale destinato all'attività l'esercente è tenuto a esporre copia della segnalazione certificata di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'esercente ovvero nei luoghi di cui all'art. 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività.»

Art. 21.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 23/2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23/2009 le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

Art. 22.

Integrazione dell'art. 9 della legge regionale 23/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 23/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge e per la mancata osservanza delle norme di cui all'art. 8, comma 1, lettere f) e g);

b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.»

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)

Art. 23.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 37/2007 le parole: «in possesso della specifica autorizzazione comunale di cui all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato, ai sensi dell'art. 10, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 37/2007 le parole: «ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 37/2007 le parole: «iscritta nell'apposito elenco regionale di cui al regolamento previsto dall'art. 12» sono sostituite dalle seguenti: «registrata nella Banca dati di cui all'art. 9».

Art. 24.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 37/2007

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«3. La denominazione di «ittiturismo», nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività al Comune ai sensi della presente legge.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 37/2007 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La denominazione di «pescaturismo», nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tali attività, è riservata esclusivamente ai soggetti in possesso della specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 25.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 37/2007 le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni».

2. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

Art. 26.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 37/2007 le parole: «iscrizione all'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «registrazione alla Banca dati».

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».



3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 37/2007 dopo la parola: «fabbricati» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, lettera b)».

Art. 27.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 37/2007 le parole: «previste dal regolamento» sono soppresse.

Art. 28.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

Art. 29.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 37/2007

1. Nella rubrica dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 le parole: «elenchi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati regionale».

2. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Regione istituisce la Banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali.»

3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1, gli operatori che intendono esercitare un'attività agrituristica tra quelle individuate dall'art. 2 comunicano i dati aziendali alla Regione che effettua una valutazione preliminare per l'identificazione dei limiti e delle tipologie di attività agrituristiche esercitabili, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 4 e dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale.»

5. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui al comma 1.»

6. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 le parole: «l'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1».

7. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«6. La cancellazione dalla Banca dati è effettuata:

a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

b) nei casi di revoca dell'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 15;

c) qualora l'operatore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi alla registrazione, fatto salvo il caso in cui abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività agrituristica.»

8. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 le parole: «L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata,» sono sostituite dalle seguenti: «La registrazione nella Banca dati è negata o cancellata.»

9. La lettera d) del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 è abrogata.

10. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 37/2007 è inserito il seguente:

«7-bis. La Regione comunica al Comune, nel cui territorio è ubicata l'attività agrituristica, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dalla Banca dati di cui al comma 1.»

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 37/2007

1. L'art. 10 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Esercizio delle attività agrituristiche*). — 1. L'esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune dove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica da parte di coloro che risultano registrati nella Banca dati di cui all'art. 9.

2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.

3. Il Comune, decorso il termine prescritto per il potere di controllo, trasmette in copia alla Regione la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1.

4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione e non possono comunque eccedere i limiti stabiliti in fase di registrazione nella Banca dati di cui all'art. 9.

5. Il titolare conferma, nella comunicazione di cui al comma 4, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

6. È possibile, previa comunicazione al Comune, sospendere, per limitato tempo, la ricezione degli ospiti nei periodi indicati nella segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7.»

Art. 31.

Modifiche al Titolo III e all'art. 11 della legge regionale 37/2007

1. Nel Titolo III della legge regionale 37/2007 le parole: «pescaturismo e» sono soppresse.

2. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «di pescaturismo e» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «di pescaturismo e» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

5. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«4. L'esercizio dell'attività itturistica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attività. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. È istituita la Banca dati regionale dell'ittiturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione del Comune per i soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4.

4-ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 4-bis.»

7. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «pescaturismo e» sono soppresse.

8. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Con le disposizioni».

9. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 le parole: «e degli elenchi regionali nonché» e le parole: «Il regolamento può altresì prevedere forme di immediato avvio delle attività delle ditte interessate a norma dell'art. 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni.» sono soppresse.

10. Il comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 37/2007 è abrogato.



Art. 32.

Inserimento dell'art. 11bis nella legge regionale 37/2007

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 37/2007 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Attività di pescaturismo*). — 1. È istituita la Banca dati regionale del pescaturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione della Capitaneria di Porto per le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del d.lgs. 154/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 1.»

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 37/2007

1. L'art. 12 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Disposizioni per le attività di agriturismo e ittiturismo*). — 1. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività agrituristiche:

a) le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento della Banca dati di cui all'art. 9;

b) le modalità per le verifiche dei requisiti e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui all'art. 9;

c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti massimi di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta ai sensi dell'art. 4;

d) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica e le modalità di conteggio, nonché i criteri per la determinazione del calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali, di cui all'art. 4, comma 3, utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

e) le caratteristiche tecnico-strutturali e di ruralità dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività agrituristica compresa l'idonea fruizione della piscina laddove presente;

f) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 10;

g) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;

h) i periodi e le modalità di apertura dell'attività agrituristica;

i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività itturistiche:

a) le modalità, i limiti e le prescrizioni per l'espletamento delle attività di ittiturismo;

b) le modalità per la predisposizione degli specifici piani aziendali di attività;

c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ittiturismo, nonché i limiti di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;

d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione, al fine di garantire e assicurare il rispetto dei rapporti di connessione con l'attività di pesca;

e) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e degli spazi aperti, nonché i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;

f) l'individuazione dei centri urbani e residenziali da escludere dall'attività di ittiturismo;

g) le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

h) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende di ittiturismo;

i) le modalità e le soglie di apertura dell'attività di ittiturismo;

l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.»

Art. 34.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 37/2007

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 sono sostituite dalle seguenti:

a) osservare le disposizioni, le prescrizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti;

b) esporre al pubblico copia della segnalazione certificata di inizio attività corredata della relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, nonché le tariffe praticate e, se attribuita, la classificazione;».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «nell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nella segnalazione certificata di inizio attività».

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «del rilascio dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.».

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'art. 12».

5. Alla lettera k) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 37/2007 le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni».

Art. 35.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 37/2007

1. Nella rubrica dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 le parole: «dell'autorizzazione» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività agrituristica è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 10;

b) abbia perduto i requisiti di legge o sia stato cancellato dalla Banca dati regionale;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è revocato dal Comune con provvedimento motivato qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 11;

b) abbia perduto i requisiti di legge;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.»

4. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 37/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni dal Comune alla Regione al fine dell'aggiornamento della Banca dati regionale di cui all'art. 9 e per l'eventuale recupero delle somme erogate.».

Art. 36.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 37/2007

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 37/2007 le parole: «con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate» sono soppresse.



Art. 37.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 37/2007

1. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 37/2007 è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 38.

Semplificazione amministrativa in agricoltura

1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di competenza dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge n. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal relativo regolamento di attuazione.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell'istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.

*Capo III*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44
(NORME PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)

Art. 39.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 44/1999

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «competente e, per le guide turistiche e per le guide ambientali ed escursionistiche, valido nell'ambito territoriale della medesima Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «acquisire l'idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «esercitare l'attività».

4. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «presso la propria Provincia» e le parole: «Tale ultima possibilità è esercitabile anche dagli accompagnatori turistici.» sono soppresse.

5. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'esercizio dell'attività gli idonei devono inviare alla Provincia in cui intendono esercitare la professione una comunicazione di inizio attività.».

6. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 è abrogato.

7. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 è abrogato.

8. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 44/1999 le parole: «del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) e, per gli accompagnatori turistici, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 del decreto legislativo 391/1991» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

Art. 40.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 44/1999

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 44/1999 è abrogata.

Art. 41.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 44/1999

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 44/1999 le parole: «d.P.R. 13 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «d.lgs. 206/2007».

Art. 42.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 44/1999

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 44/1999 è abrogata.

Art. 43.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 44/1999

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 44/1999 le parole: «entro il 30 settembre di ogni biennio» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale».

2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 44/1999 è abrogato.

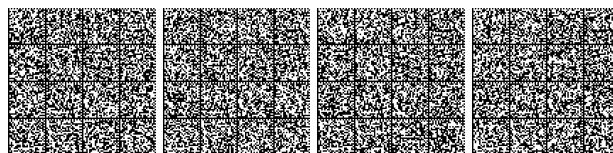
Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI)

Art. 44.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 2/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: «ovvero da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva».



2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio» sono soppresse.

Art. 45.

Modifica all'art. 20 della legge regionale 2/2008

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: «nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva».

Art. 46.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'abitazione di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'unità abitativa ove dimorano stabilmente nei periodi di apertura della struttura».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.

1-ter. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.».

Art. 47.

Modifica all'art. 24 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «a cinque mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi consecutivi».

Art. 48.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «a cinque mesi consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi consecutivi».

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l'assoggettabilità alla classificazione di cui all'art. 48, comma 3.».

Art. 49.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 2/2008

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).».

Art. 50.

Modifica all'art. 49 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio».

Art. 51.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 3 dell'art. 51 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «attività».

2. Al comma 4 dell'art. 51 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio» sono soppresse.

Art. 52.

Sostituzione dell'all'art. 56 della legge regionale 2/2008

1. L'art. 56 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Segnalazione certificata di inizio attività). — 1. Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'art. 25, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicata la struttura.

2. Oltre all'attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) per le strutture ricettive:

1) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

2) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla l. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione delle ditte individuali per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;

3) del nulla osta igienico-sanitario e delle certificazioni relative all'impiantistica e in materia di sicurezza;

4) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all'art. 42;

b) per le strutture balneari:

1) dei requisiti di cui alla lettera a);

2) della concessione demaniale marittima.

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La segnalazione è inviata al Comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la segnalazione consente altresì le attività di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all'art. 12, comma 2.

6. La segnalazione certificata di inizio attività abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI della legge regionale 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria,



secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, al Comune e alla Provincia ove sono ubicati gli appartamenti.».

Art. 53.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale 2/2008

1. Nella rubrica dell'art. 57 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «della autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività».

2. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «sospende l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti di sospensione dell'attività».

3. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio» sono soppresse.

Art. 54.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale 2/2008

1. Nella rubrica dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «Revoca della autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Revoca dell'attività».

2. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura di cui alla presente legge qualora:» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'attività di una struttura di cui alla presente legge è revocato dal Comune qualora:».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «attività».

4. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività» sono soppresse.

Art. 55.

Modifica all'art. 59 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune adotta i provvedimenti definitivi di cessazione dell'attività».

Art. 56.

Modifica all'art. 62 della legge regionale 2/2008

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e» sono soppresse.

Art. 57.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «sprovvisto della relativa autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività».

2. Il comma 6 dell'art. 63 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«6. Sono obbligati al pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 71, comma 1, che non abbiano posto in essere gli adempimenti volti ad intimare ai clienti l'adeguamento o la sostituzione dei caravan e degli eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo aventi caratteristi-

che o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 63 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«6-bis. Sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, i clienti di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 71, comma 1, che, nonostante l'intimazione del titolare di cui al comma 6, non adeguino o non sostituiscano caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorati al suolo, installati in piazzole occupate in modo stanziale, aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.».

Art. 58.

Modifica all'art. 64 della legge regionale 2/2008

1. Il comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.200,00 qualora non dimori stabilmente nell'unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 ter.».

Art. 59.

Modifica all'art. 66 della legge regionale 2/2008

1. Al comma 1 dell'art. 66 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «sprovvisto della relativa autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1997, N. 28
(ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)

Art. 60.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 28/1997

1. Al comma 7 dell'art. 14 della legge regionale 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «se residenti in Liguria ovvero» sono soppresse.

Art. 61.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 28/1997

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 28/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1998, N. 12
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

Art. 62.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 12/1998

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «per i tecnici residenti nel proprio territorio» sono soppresse.



TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63.
Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell'agriturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 37/2007 come sostituito dall'art. 33 della presente legge.

2. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell'ittiturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 37/2007 come sostituito dall'art. 33 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanate entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai procedimenti in corso relativi alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le norme vigenti alla data del loro avvio.

5. Gli operatori iscritti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 9 della legge regionale 37/2007 sono registrati d'ufficio nella Banca dati regionale degli operatori agrituristici di cui all'art. 9 della legge regionale 37/2007 come modificato dall'art. 29 della presente legge.

6. Restano valide le autorizzazioni comunali di cui all'art. 10 della legge regionale 37/2007 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2011

BURLANDO

(Omissis)

11R0381

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.

Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è

quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari:

la produzione primaria per uso domestico privato nonché la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;

Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare:

la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo privato;

la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2009, n. 2564, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che non sono soggette alle disposizioni regolamentari comunitarie anche le imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o la trasformazione di prodotti di origine animale per venderli direttamente al consumatore finale, ad altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio od ad altro esercizio di somministrazione in ambito locale;

Precisato che, in conformità ai citati Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 e della deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del recepimento n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari):

per fornitura di piccoli quantitativi devono intendersi quelle attività che rappresentano una parte modesta e marginale della produzione dell'azienda;

per livello locale deve intendersi il territorio della provincia in cui insiste l'attività produttiva o nel territorio delle province contermini in modo che sia valorizzato il legame diretto tra l'azienda di origine ed il consumatore;

Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.»;

Visto lo schema di regolamento concernente la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga ottenuti nell'ambito dell'attività stagionale dell'alpeggio svolta nella Regione Friuli Venezia Giulia, predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Precisato che il predetto schema di regolamento detta, in particolare:

norme relative ai requisiti igienico-sanitari con riferimento ai locali di lavorazione, deposito e maturazione dei prodotti, nonché alla lavorazione dei prodotti medesimi, affinché siano rispettati gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza alimentare in coerenza alla normativa comunitaria;

norme relative ai requisiti sanitari relativi agli animali da inviare in alpeggio nonché alla loro gestione;

le modalità per l'avvio dell'attività da parte dell'operatore alimentare nonché altre disposizioni in materia di etichettatura e rintracciabilità dei prodotti nonché di procedure di autocontrollo e controllo ufficiale;

Precisato, altresì, che i prodotti a base di latte ottenuti dagli animali alpeggiati e preparati nelle malghe sono prodotti derivanti dalla trasfor-



mazione di prodotti della produzione primaria come definita dall'art. 3, comma 1, numero 17), del Regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare);

Ritenuto di emanare il su citato schema di Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale n. 22/2010, con il relativo allegato A, unito al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1301, del 8 luglio 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0372

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 12.

Attuazione della direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 28 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007

1. Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le parole «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'art. 4, commi 3 e 4, e dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole «direttiva n. 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:» sono sostituite dalle parole «I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:»;

b) alla lettera a), la parola «del» è sostituita dalle parole «di cattura e di»;

c) alla lettera b), dopo la parola «prelievo» vengono aggiunte le parole «, gli impianti o i metodi di cattura»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati»;

e) alla lettera d), dopo le parole «il numero» vengono aggiunte le parole «degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e»;

f) alla lettera e), dopo le parole «i soggetti abilitati» vengono aggiunte le parole «alla cattura e».

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:

«e-bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e-ter) i controlli che saranno effettuati.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole «n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» sono sostituite dalle parole «2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2007 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:

a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;

b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:

1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;

2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;

3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;



4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.».

3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «La richiesta» sono aggiunte le parole «per l'autorizzazione al prelievo»;

b) alla lettera b), le parole «ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate» sono sostituite dalle parole «per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando».

4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole «il provvedimento amministrativo» sono sostituite dalle parole «i provvedimenti amministrativi».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

«2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è inserito il seguente comma:

«2-bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola «oggetto» sono aggiunte le parole «di cattura o».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola «sospendere» sono aggiunte le parole «la cattura o».

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2007, la sigla «INFS» è sostituita dalla sigla «ISPRA».

Art. 7.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 8 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe».

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2011

ERRANI

11R0368

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 luglio 2011, n. 29/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro").

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 35 del 20 luglio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro») dopo le parole «procedure negoziate» sono inserite le seguenti parole: «fatta eccezione per gli incarichi di cui all'art. 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del D.P.G.R. 30/R/ - 2008 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l'invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.».

3. Il comma 3 dell'art. 3 del D.P.G.R. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l'art. 34, commi 3, 4, e 5.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 5 del D.P.G.R. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Funzioni del responsabile unico del procedimento).

— 1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:

a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa;

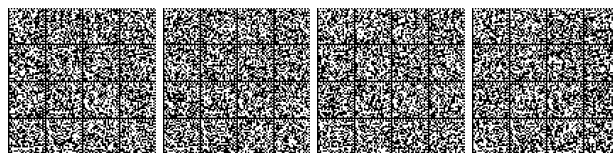
b) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'art. 51 della legge;

c) propone la procedura di scelta del contraente;

d) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;

e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;

f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi



competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;

g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;

h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall'art. 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

l) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.»

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 6 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 6 del D.P.G.R. 30/R/2008 è abrogato.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 7 del D.P.G.R. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Direttore dell'esecuzione del contratto*). — 1. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.

2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata.

3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Al comma 3-bis dell'art. 8 del D.P.G.R. 30/R/2008 le parole «86, comma 5,» sono sostituite dalla parola «87» e le parole « comma 3,» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Al comma 7 dell'art. 9 del D.P.G.R. 30/R/2008 le parole «86, comma 5,» sono sostituite dalla parola «87» e le parole « comma 3,» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 11 del D.P.G.R. 30/R/2008 le parole «a), b), c), d) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), e) ed l)».

2. Nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 11 del D.P.G.R. 30/R/2008 sono soppresse le seguenti parole: «di collaudo o».

Art. 8.

Modifiche all'art. 13 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del D.P.G.R. 30/R/2008 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell'invito alla consultazione, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione degli enti dipendenti o del Consiglio.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 15 del D.P.G.R. 30/R/2008 dopo le parole «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, ove prevista,».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 19 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 19 del D.P.G.R. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Programmazione di lavori pubblici*). — 1. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo.

2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo.

3. Entro il 15 ottobre la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2 e li trasmette al Consiglio regionale unitamente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale della Giunta regionale.

4. Qualora, a seguito della pubblicità di cui all'art. 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché all'elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione, nonché alla trasmissione degli stessi al Consiglio regionale. Qualora, prima dell'approvazione, si rendano necessarie modifiche agli schemi di programma triennale e di aggiornamento o all'elenco annuale dei lavori, si procede al relativo aggiornamento degli schemi o dell'elenco, provvedendo a darne adeguata pubblicità.

5. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo sono approvati con atto del Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale.

6. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 20 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 20 del D.P.G.R. 30/R/2008 è aggiunto il seguente periodo: «La suddetta struttura predispone inoltre schemi tipo dei documenti che costituiscono il progetto di forniture e servizi».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 21-ter del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 21-ter del D.P.G.R. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-ter (*Nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità*). — 1. Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell'amministrazione, gli stessi sono



individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C.

3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un soggetto ovvero un'apposita commissione composta da due o tre soggetti.

4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità.

5. Per la nomina dei collaudatori dei lavori in relazione ai requisiti si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento.

6. I criteri per la nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità sono i seguenti:

a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell'attività di collaudo o verifica;

b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni oggetto dell'attività di collaudo o verifica;

c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione oggetto dell'attività di collaudo o verifica.

7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale).

8. I compensi spettanti ai soggetti incaricati della verifica di conformità sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell'importo delle prestazioni oggetto delle attività di verifica. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell'importo dell'appalto, della complessità delle prestazioni oggetto della verifica di conformità e dell'eventuale necessità della verifica di conformità in corso d'opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni.

9. Nell'ipotesi di carenza all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso in cui sia necessaria, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la possibilità di attribuire l'incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l'incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.

10. Nell'ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori e per i soggetti incaricati della verifica di conformità sono quelli previsti per i dipendenti regionali.»

Art. 13.

Inserimento dell'art. 21-quater nel D.P.G.R. 30/R/2008

1. Dopo l'art. 21-ter del D.P.G.R. 30/R/2008 è inserito il seguente:

«Art. 21-quater (Affidamenti con modalità telematica). — 1. Sono effettuati sul sistema telematico di acquisto di cui all'art. 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al capo VI della legge regionale

13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»):

a) gli affidamenti mediante procedura aperta o ristretta;

b) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro;

c) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro.

2. Sul sistema telematico di acquisto di cui al comma 1 possono essere effettuate le altre procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui agli articoli 3, 28 e 34.

4. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, tramite il sistema viene inviata la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica. La lettera d'invito è conservata sul sito ed è consultabile nell'area riservata di ciascun operatore.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), qualora gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall'art. 34, comma 4, si procede mediante sorteggio ai sensi dello stesso comma 4.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 26 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 del D.P.G. 30/R/2008 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 27 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. La lettera x) del comma 1 dell'art. 27 del D.P.G.R. 30/R/2008 è sostituita dalla seguente:

«x) spese per l'acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell'Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di 100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all'art. 267, comma 10, del D.P.R. 207/2010.»

2. Dopo la lettera y) del comma 1 dell'art. 27 del D.P.G.R. 30/R/2008 sono aggiunte le seguenti:

«y-bis) spese, nel limite di importo di 100.000,00 euro, per:

1) l'affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all'art. 261, comma 5, e all'art. 273, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

2) l'affidamento della progettazione di cui all'art. 300, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010;

3) l'affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione di cui all'art. 300, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;

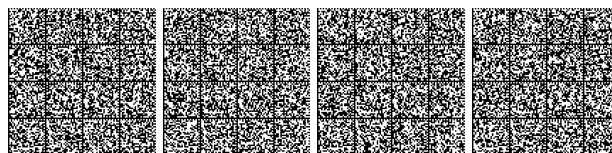
4) l'affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all'art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006;

5) servizi di verifica di progetti di cui all'art. 48 del D.P.R. 207/2010;

y-ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell'attività fitosanitaria regionale;

y-quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica;

y-quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l'attività di monitoraggio delle fitopatie nell'ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati;



y-sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci;

y-septies) spese per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma;

y-octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svolgimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Il comma 2 dell'art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008 è abrogato.

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 31 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 31 del D.P.G.R. 30/R/2008 è abrogato.

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 34 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 34 del D.P.G.R. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Consultazione degli operatori economici*). — 1. Per l'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse.

2. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

3. L'avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all'art. 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l'affidatario del contratto, nonché la previsione dell'eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma 4.

4. Nell'avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci.

5. Qualora l'avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d'interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 35 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. Il comma 2 dell'art. 35 del D.P.G.R. 30/R/2008 è abrogato.

Art. 20.

Abrogazione dell'art. 36 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 36 del D.P.G.R. n. 30/R/2008 è abrogato.

Art. 21.

Abrogazione dell'art. 50 del D.P.G.R. 30/R/2008

1. L'art. 50 del D.P.G.R. n. 30/R/2008 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 luglio 2011

ROSSI

(Omissis).

11R0343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 luglio 2011, n. 30/R.

**Modifiche al Decreto del Presidente Giunta Regionale
26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*
n. 35 del 20 luglio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del D.P.G.R. 15/R/2008

1. La lettera a), del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41) è sostituita dalla seguente:

«a) incremento del numero dei posti letto o modifiche della destinazione d'uso di locali o degli spazi che comportino il venir meno dei requisiti organizzativi prescritti al momento del rilascio dell'autorizzazione;».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

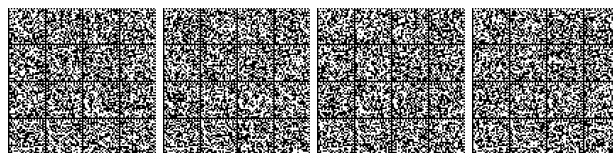
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 luglio 2011

ROSSI

(Omissis).

11R0344



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2011, n. 14.

«Modifica urgente alla legge regionale 14/3/2011, n. 5 (Istituzione di un fondo per il microcredito nella Regione Molise)».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2011, n. 5 (Istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise), sono soppresse le parole «residenti in Molise da almeno un anno e».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 luglio 2011

IORIO

11R0347

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2011, n. 15.

«Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione detta disposizioni dirette a garantire il miglioramento della salute e della qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro ed a garantire la prevenzione della diffusione della legionella all'interno degli impianti idrici e di climatizzazione nel rispetto:

a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro);

b) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

c) delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, approvate il 4 aprile 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) delle linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati, fissate nell'accordo Stato - Regioni del 27 settembre 2001;

e) delle linee guida per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali, fissate nel provvedimento 13 gennaio 2005, n. 16718, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

f) dell'intesa n. 63/CSR del 29 aprile 2010, concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.**Ambito di applicazione**

1. La presente legge, in armonia con le disposizioni di cui all'art. 1, è posta a tutela della salute e della sicurezza collettiva nei luoghi di lavoro e si applica a tutte le strutture aventi impianti idrici e di climatizzazione sia in assenza di condotte che in presenza di condotte, installati in strutture: sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, penitenziarie, alberghiere, turistico-ricettive, di pubblici esercizi, di centri sportivi e ricreativi in generale, di centri benessere, scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, di centri commerciali, per attività commerciali in generale, di convitti, di stabilimenti termali, di saune ed affini, di piscine, di palestre, di cinema multisala, di sale bingo e affini, di stabilimenti industriali e similari, e comunque in ogni ambiente, sia pubblico che privato, con un volume d'aria superiore a metri cubi 1.000.

Art. 3.**Verifiche preliminari su nuovi impianti e requisiti tecnici**

1. Al termine dell'installazione ed a seguito del collaudo di nuovi impianti aeraulici deve essere effettuata un'ispezione tecnica al fine di accertare che:

a) l'aria immessa nell'ambiente, in particolare in quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;

b) l'aria immessa nell'ambiente, in particolare in quelli confinati, non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica prevista all'art. 5;

c) il particolato presente e depositato nei condotti di distribuzione aria, all'atto del collaudo ovvero del primo avviamento, non deve essere superiore a 0,1 g/mq.;

d) l'accertamento del particolato depositato deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione come indicato nelle linee guida del 5 ottobre 2006 di cui all'art. 1/c (metodo Vaccum Test);

e) nelle vaschette di raccolta della condensa/umidificazione all'interno delle Unità di Trattamento Aria non deve essere riscontrato alcun ristagno di acqua, in particolare dovrà essere accertato che gli scarichi di drenaggio siano liberi e non ostruiti. In caso di eventuali ristagni di acqua effettuare opportune analisi di verifica delle cariche microbiche/batteriologiche.

2. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione ovvero in seguito ad interventi di ristrutturazione devono rispondere ai requisiti costruttivi di cui alle norme:

a) requisiti tecnici: Norma UNI 10339 - 06/1995 (Generalità, classificazione e requisiti degli impianti aeraulici ai fini del benessere);

b) condotte: Norma UNI 10381-1 - 05/1996 (Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera);



c) distribuzione canalizzazioni: Norma UNI ENV 12097 - 04/1999 (Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte).

I parametri summenzionati non trovano applicazione nei casi in cui la materia è disciplinata da specifiche normative di settore.

3. Al termine dell'installazione ed a seguito del collaudo di nuovi impianti idrici deve essere effettuata un'ispezione tecnica al fine di accertare che:

a) non vi siano rami ciechi che possano costituire sacche di ristagno d'acqua;

b) le temperature massime di esercizio in prossimità dei punti distali non siano inferiori a 48°C e non siano superiori a 50°C;

c) siano rispettati i parametri di potabilità in un numero rappresentativo di campioni;

d) non vi siano, nell'acqua e nell'impianto stesso, valori difformi di agenti patogeni trasmessi da nebulizzazione che attaccano le vie respiratorie.

Art. 4.

Manutenzione e controlli

1. Il datore di lavoro, nonché il proprietario dell'impianto devono porre in essere ogni misura tecnica atta a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti idrici ed aeraulici ovvero dell'acqua e dell'aria da essi erogati.

2. La salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti idrici ed aeraulici è garantita attraverso:

a) ispezioni periodiche dell'impianto aeraulico e dell'impianto idrico. Dette ispezioni tecniche devono essere effettuate almeno due volte all'anno da un tecnico di comprovata esperienza nella valutazione dello stato igienico degli impianti idrici, di climatizzazione e dell'IAQ (Indoor Air Quality);

b) prelievo periodico di campioni per analisi di verifica sul mantenimento costante dell'igiene; dette prove potranno essere effettuate in concomitanza delle ispezioni periodiche al fine di poter effettuare una valutazione complessiva più puntuale anche alla luce dei riscontri analitici;

c) le analisi che devono essere effettuate in laboratori accreditati dal SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori).

3. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione intesa come pulizia e sanitizzazione degli impianti deve essere effettuata periodicamente così come indicato nel d. lgs n. 106/2009 con una cadenza minima di 12 mesi o ogni qualvolta necessario.

4. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione intesa come pulizia e sanitizzazione degli impianti deve essere esercitata da personale esperto nell'igiene degli impianti e deve essere effettuata nel rispetto dei protocolli tecnici dettati dalle linee guida del 5 ottobre 2006 ovvero dei protocolli ACR 2006 (Assessment, Cleaning and Restoration). Al termine delle operazioni deve essere accertato il rispetto dei limiti di cui all'art. 5.

5. Ad ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale vengono annotati i singoli interventi effettuati, la data degli stessi, la ditta esecutrice, il nominativo dell'esperto in materia di igiene degli impianti di condizionamento e il laboratorio di analisi che esegue le prove.

Art. 5.

Limiti di contaminazione nella manutenzione

1. Il sistema aeraulico è considerato pulito e quindi igienicamente idoneo quando tutte le superfici, comprese quelle interne alle condotte dell'aria, presentano una quantità di particolato inferiore o uguale ad 1 g/mq.

2. Un impianto aeraulico è considerato contaminato quando:

a) a seguito dell'ispezione periodica risulta essere visivamente sporco;

b) la quantità di particolato presente sulle superfici interne dei condotti è superiore ad 1 g/mq;

c) la presenza di agenti patogeni supera una concentrazione di carica micotica pari a 5.000 CFU/g e la carica batterica totale è pari o superiore a 10.000 CFU/g.

3. L'impianto idrico è considerato contaminato quando:

a) visivamente sono riscontrabili punti di ruggine, di calcare, di bio film, ristagni d'acqua, rami ciechi di tubazioni e quant'altro possa inficiare lo stato di conservazione igienica in generale;

b) a seguito di verifiche analitiche si riscontrano valori superiori ai limiti di potabilità;

c) non rispetti i parametri stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 6.

Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sullo stato igienico-sanitario degli impianti aeraulici ed idrici sono svolte dal personale tecnico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM).

2. La vigilanza consiste nella verifica delle procedure di pulizia e sanificazione messe in atto e dello stato igienico-sanitario degli impianti idrici e di climatizzazione per mezzo di ispezioni visive e, a discrezione del tecnico-sanitario, anche per mezzo di prove analitiche di laboratorio; inoltre la vigilanza consiste anche nella verifica della regolare tenuta ed aggiornamento del registro delle manutenzioni degli impianti di climatizzazione e di quelli idrici ai sensi delle normative vigenti.

3. Il tecnico sanitario del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza dell'ARPAM può verificare visivamente lo stato igienico degli impianti basandosi sulle indicazioni tecniche di cui agli articoli 4 e 5.

4. Le analisi devono essere effettuate in laboratori pubblici o privati iscritti nell'elenco della Regione Molise ed in possesso di accreditamento ai sensi dell'art. 4.

5. I dati rilevati dall'ARPAM Molise sono trasmessi ai Dipartimenti di prevenzione dell'ASREM territorialmente competenti ed all'Assessorato regionale alla sanità.

Art. 7.

Informazione

1. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e la collaborazione degli enti locali, promuove campagne divulgative dirette ad informare i cittadini sui rischi connessi alla non corretta gestione degli impianti aeraulici e sui contenuti della presente legge.

Art. 8.

Sanzioni

1. In caso di mancata osservanza di quanta disciplinato dalla presente legge è comminata la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 350 ed un massimo di euro 5.000, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse previste da altre disposizioni legislative o regolamentari, seguita da una specifica ordinanza con la indicazione dei tempi per l'adeguamento.

2. Qualora l'inottemperanza dovesse reiterarsi seguirà la sospensione dell'attività fino al comprovato adeguamento.

3. La sospensione dell'attività totale o parziale è prevista anche nel caso in cui venissero riscontrate contaminazioni consistenti con valori al di sopra dei limiti indicati nell'art. 6 che possano costituire un pericolo per la salute dei cittadini.

4. Se dall'inottemperanza all'ordinanza dovesse scaturire una comprovata diffusione di malattie infettive, si applica quanto previsto dall'art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.



Art. 9.

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione.

2. I Comuni, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 luglio 2011

IORIO

11R0348

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1.

«Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (disciplina delle attività agrituristiche)».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*
n. 19 del 16 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta disposizioni in attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 10, 11, 20, 23 e 26.

Art. 2.

Modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9

1. Le attività di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale n. 9/2010 sono svolte in azienda, nel rispetto dei requisiti, delle norme igienico-sanitarie e nei limiti massimi derivanti dal calcolo delle tabelle tempo lavoro, di cui agli allegati A e B.

Art. 3.

Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti

1. Per ospitalità in spazi aperti s'intende la messa a disposizione di superfici aziendali all'aperto destinati a:

- a) campeggiatori con tende;
- b) campeggiatori con caravan e autocaravan;
- c) campeggiatori con roulotte.

2. La superficie delle singole piazzole non deve essere inferiore ai 12 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua, tramite un adeguato ed efficiente drenaggio, e polvere, tramite l'inerbimento del terreno, o l'utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente rurale.

3. Le aree per il campeggio devono essere dotate di acqua potabile e di punti di allaccio per la fornitura elettrica, in quantità adeguata rispetto al numero di piazzole. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori devono essere realizzati in strutture edilizie fisse, in aggiunta a quelli già presenti per le attività di alloggio e somministrazione pasti. Essi, composti da WC, lavabo e doccia, devono essere in ragione di almeno uno ogni tre piazzole. La lavanderia e i lavelli per il lavaggio delle stoviglie possono essere realizzati anche all'aperto, in due spazi distinti. L'area deve essere munita di un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per WC chimici, se la stessa è destinata a campeggio per caravan e autocaravan.

4. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici, la lavanderia e le forniture d'acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell'azienda agricola.

5. La sosta negli spazi aperti dei campeggiatori deve essere di tipo temporaneo e non può in nessun caso superare i tre mesi nell'arco dell'anno.

6. Negli spazi di cui al comma 1 l'attività agrituristica deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, prevedendo almeno due estintori ogni quattro piazzole.

Art. 4.

Piscine

1. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'art. 2, comma 3 lettera a) della legge regionale n. 9/2010, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, in osservanza alla vigente legislazione e di quanto previsto nell'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. La conduzione della piscina deve prevedere controlli periodici o forme di assistenza programmate. Il titolare dell'azienda agrituristica, o altri soggetti da lui incaricati, è responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti.

3. La piscina deve avere una dimensione massima dello specchio d'acqua di 5 metri per 12 metri, mentre l'altezza massima non può superare 1,30 metri. La stessa deve essere sufficientemente illuminata, sia all'esterno che all'interno della vasca.

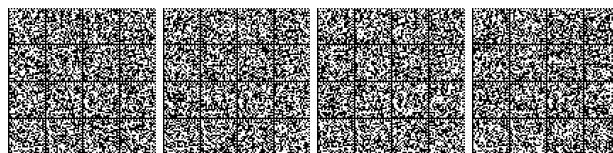
4. L'uso della piscina deve essere disciplinato da un apposito regolamento, recante gli orari di ingresso, le modalità di accesso ai minori e le norme comportamentali alle cui regole gli ospiti devono attenersi.

Art. 5.

Somministrazione di pasti e bevande

1. Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande, privilegiando la gastronomia regionale, le produzioni tipiche tradizionali o biologiche e quelli a marchio DOC, DOP, IGT, IGP, e DOPG, ove presenti, agli ospiti che soggiornano ed ai visitatori occasionali.

2. La materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve provenire per il 40 per cento del suo valore annuo dal-



l'azienda agricola dell'imprenditore agrituristico, il 50 per cento del suo valore annuo deve essere acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati, e da cooperative con sedi nella regione; il rimanente 10 per cento del valore annuo dei prodotti somministrati può provenire da circuiti commerciali.

3. I prodotti che possono essere acquistati da circuiti commerciali sono: caffè, acque minerali, bibite industriali, gelati, liquori, essenze aromatiche, biscotti, pasta secca, pane, latte fresco, fette-biscottate, dolci, zucchero, cioccolata, tisane, sale, riso, burro, confetture, yogurt, succhi di frutta, farina, cereali per colazione, frutta non coltivata in regione, con esclusione dei frutti esotici. Non può essere acquistato né somministrato latte a lunga conservazione.

4. Le percentuali del valore annuo dei prodotti somministrati vanno rispettate anche dalle aziende di ridotte attività e dimensioni, di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 9/2010, e per quelle che effettuano attività di ricezione e somministrazione fino a otto ospiti.

5. Per le aziende agricole il cui centro aziendale ed almeno il 55 per cento dei terreni sono situati nei comuni aventi un'altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare, la percentuale del valore annuo dei prodotti propri somministrati è ridotta al 25 per cento, mentre il valore annuo di quella da acquistare, da altri imprenditori agricoli della regione, sale al 65 per cento.

6. Le aziende agrituristiche che effettuano ospitalità o ristorazione possono effettuare la promozione e la vendita dei soli prodotti aziendali, tipici o tradizionali, mediante l'organizzazione di eventi pubblicitari promozionali o di degustazione, anche in manifestazioni didattiche, culturali, tradizionali e ricreative; in tal caso, i prodotti posti in degustazione devono provenire interamente dall'azienda. Per la sola mescolta del vino è possibile l'acquisto del prodotto da cantine e produttori vitivinicoli della regione. Nel corso degli eventi deve essere effettuata un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

7. Per gli eventi di promozione e vendita dei prodotti tipici certificati o tradizionali del territorio, organizzati dalle aziende che effettuano ospitalità e/o ristorazione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, il valore per la somministrazione di pasti e bevande o degustazione, deve essere costituito per il 60 per cento da prodotti ottenuti dall'azienda, per il 35 per cento acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati e da cooperative con sedi nella regione, il 5 per cento da prodotti provenienti da circuiti commerciali, come specificato al comma 3. Nel corso degli eventi deve essere effettuata un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

8. Il limite per la somministrazione di pasti e bevande è fissato fino ad una media giornaliera di 50 posti, calcolata annualmente, così come stabilito dalla legge regionale n. 9/2010. Nel limite dei posti e per il tempo lavoro che verrà dedicato non vanno compresi i partecipanti agli eventi organizzati di cui ai commi 6 e 7. La stessa azienda o cooperativa agrituristica può realizzare, nell'arco dell'anno, un massimo di tre eventi, con finalità promozionali dei prodotti aziendali, ed altrettanti per i prodotti del territorio.

9. In corso di esercizio dell'attività agrituristica la valutazione del valore dei prodotti somministrati agli ospiti viene svolta dai soggetti titolari dalle norme vigenti, dai funzionari del competente servizio della Regione e dal Comune, sui documenti contabili aziendali su base annua. La Regione accerta, altresì, il perdurare dei requisiti in atto capaci di sostenere l'attività di ristorazione e ospitalità. La perdita dei requisiti comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9/2010.

Art. 6.

Aziende che effettuano la sola degustazione e assaggi di prodotti ed organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio

1. Le aziende che effettuano la promozione dei prodotti tipici e tradizionali del Molise, mediante l'organizzazione di eventi pubblicitari o di degustazione, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010, devono avere i necessari requisiti igienico-sanitari,

specialmente se la preparazione degli alimenti richiede la lavorazione e la cottura di cibi. In tal caso, il valore dei prodotti e le bevande posti in degustazione deve essere costituito per il 65 per cento da prodotti ottenuti dall'azienda, per il 30 per cento acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati e da cooperative con sedi nella regione, il 5 per cento da prodotti provenienti da circuiti commerciali, come specificato al comma 3 dell'art. 5.

2. La preparazione degli alimenti, per la degustazione dei prodotti, può avvenire nella cucina dell'imprenditore agricolo, purché abbia i requisiti previsti, o nel locale predisposto per la degustazione.

3. L'origine e la provenienza dei prodotti vanno indicate in apposite schede di presentazione, insieme al prezzo, e distribuite agli ospiti. Nelle schede vanno indicati, altresì, quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

4. Nel corso degli eventi, oltre alla distribuzione delle schede, deve essere effettuata un'adeguata informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

5. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2 e gli eventi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 9/2010 organizzati all'esterno dei fondi agricoli disponibili dell'azienda, vanno svolti nel comune dove ha sede il centro aziendale, in strutture la cui disponibilità è in capo al titolare dell'azienda agrituristica.

6. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010 vanno svolte in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che comunque rimangono principali.

7. Ogni anno, entro il 30 dicembre, va inviato al Comune e al Servizio responsabile della Regione il programma delle attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010, che vanno svolte nell'anno successivo, con l'indicazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni.

Art. 7.

Fattorie didattiche

1. Nell'ambito delle fattorie didattiche possono essere svolte attività culturali, sociali, didattiche e ricreative al fine di valorizzare l'ambiente rurale, mediante la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, i processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli silvo-pastorali, l'informazione e l'educazione ad un consumo alimentare consapevole ed al rispetto dell'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'impresa che intende svolgere tale attività deve possedere i requisiti che devono essere comprovati mediante documentazione o autocertificazioni all'atto della domanda e qui di seguito riportati:

a) la connessione deve essere dimostrata e documentata dall'imprenditore che intende svolgere l'attività di fattorie didattiche;

b) disponibilità di spazi, anche coperti ed attrezzature per la dimostrazione dei processi produttivi aziendali per un massimo di 70 visitatori;

c) dotazione di servizi igienici;

d) rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della legge n. 30 aprile 1962, n. 283;

e) in caso di preparazione e somministrazione di alimenti, anche in forma di degustazione ed assaggio, l'impresa deve conseguire l'autorizzazione sanitaria dei locali adeguata alle dimensioni ridotte dell'attività (art. 28, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980) e deve essere dotata del manuale di autocontrollo igienico-sanitario (d.lgs n. 155/97);

f) divieto di accedere a locali interdetti e a toccare gli animali;

g) autorizzazione di agibilità dei locali utilizzati per attività didattiche (laboratori, ecc.) rilasciata dal Comune;

h) qualora l'impresa svolga attività zootecnica, rispetto delle norme in materia di igiene e benessere degli animali;

i) disponibilità di animali di bassa corte;

l) assicurare la cura e la pulizia degli spazi esterni;



m) disponibilità di cassetta di primo soccorso;

n) copertura assicurativa per danni a terzi;

o) attività didattiche, ricreative, culturali e sociali che verranno svolte in azienda illustrate in una relazione dettagliata.

2. Le fattorie didattiche assumono anche qualifica di fattoria sociale quando estendono i loro servizi a favore di individui che presentano forme di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di persone che presentano disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

3. L'operatore della fattoria didattica deve:

a) consentire le ispezioni effettuate da funzionari del servizio preposto della Regione e del Comune, finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all'iscrizione e mantenimento della stessa;

b) garantire la presenza del referente nel corso delle visite che potrà essere coadiuvato da altri collaboratori;

c) informare verbalmente gli ospiti, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare riferimento a quelle delimitate e segnalate;

d) accertarsi con gli accompagnatori su eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari degli utenti allorché le stesse effettuano somministrazione di alimenti, quale completamento dei percorsi didattici offerti, qualora l'azienda non sia in possesso di specifica autorizzazione per attività di somministrazione pasti e bevande;

e) garantire, in caso di presenza, il controllo degli animali nel loro comportamento, nei dati trasmessi in sede di richiesta e di iscrizione nell'elenco regionale;

f) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni culturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate con la partecipazione degli utenti, in concomitanza con le visite;

g) informare gli uffici competenti della Regione di ogni eventuale variazione;

h) comunicare agli uffici competenti della Regione e al Comune di competenza, entro quindici giorni dall'evento, la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività. La cessazione dell'attività comporta la cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale;

i) tenere un apposito registro delle visite, dove vanno indicate le generalità dei visitatori e la loro provenienza, con indirizzo completo, e renderlo disponibile su richiesta dei funzionari regionali e comunali.

4. Le fattorie didattiche o sociali possono presentare progetti agli enti competenti, Regione, Provincia e Comune, e richiedere contributi, che abbiano finalità sociale in senso lato, intendendosi per finalità sociale una integrazione fra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali, a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o svantaggio psicofisico o sociale.

Art. 8.

Connessione dell'attività agrituristica e prevalenza dell'attività agricola

1. L'attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che rimane principale. Essa può essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, così come definito dall'art. 2135 del codice civile, ovvero dai suoi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 230-bis del codice civile, dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004, così come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101. La qualifica d'imprenditore agricolo va dimostrata mediante l'iscrizione al competente registro delle imprese agricole, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, e dall'iscrizione all'INPS, nonché dalle norme contenute nell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 395 del 31 maggio 2010.

2. La connessione con l'attività agricola si realizza nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2135 del codice civile, allorché l'azienda agricola è idonea allo svolgimento dell'attività agrituristica, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali e infrastrutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili in essa ricompresi e al numero degli addetti. Tale idoneità è dimostrata dalla Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), tramite il fascicolo aziendale, e mediante la presentazione di apposito piano aziendale redatto secondo le seguenti prescrizioni:

a) descrizione dell'azienda agricola, con l'indicazione dell'ordinamento produttivo e l'indicazione del tempo lavoro occorrente per l'ordinaria gestione;

b) descrizione dell'attività agrituristica prevista, con l'indicazione del periodo di esercizio dell'attività;

c) indicazione della capacità ricettiva, dell'offerta dei prodotti aziendali e del numero dei pasti somministrabili;

d) consistenza dei fabbricati aziendali e relativa planimetria in scala 1:100, con l'indicazione della loro utilizzazione per l'attività agricola e dell'attività agrituristica; per l'attività agrituristica devono essere specificate l'altezza minima e massima dei locali, tenendo presente la deroga prevista al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2010 per gli immobili situati in zone montane e svantaggiate;

e) connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell'attività agricola;

f) descrizione dei prodotti aziendali utilizzati nella somministrazione di pasti, alimenti, e bevande, comprese quelle di carattere alcolico e superalcolico.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano non più di otto ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando non più di cinque piazzole.

4. Il principio della prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro, utilizzando le tabelle di conversione di cui all'allegato A. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna ogni tre anni le suddette tabelle. Il tempo/lavoro dedicato all'attività tipicamente agricola deve essere superiore a quello dedicato all'attività agrituristica. Alle aziende localizzate in zone montane o nelle aree svantaggiate, ai sensi della direttiva CEE n. 75/268/CEE, nonché nelle aree naturali protette il tempo di lavoro, da dedicare all'attività agricola, calcolato in base alle tabelle di conversione, si applica un coefficiente correttivo, compreso fra 1,5 e 2,5, determinato annualmente dal competente Servizio regionale, sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2010. Qualora il Servizio competente non provvede a determinare il coefficiente correttivo, si applica il coefficiente minimo di 1,5.

Art. 9.

Mantenimento dei requisiti

1. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nel piano aziendale è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione. Nel caso di eventuali variazioni significative dell'ordinamento produttivo o delle strutture l'operatore agrituristico è tenuto a darne comunicazione all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste - Servizio Imprenditoria agricola e formazione - Agriturismo Valorizzazione dei prodotti agricoli.

Art. 10.

Capacità ricettiva delle aziende agrituristiche

1. La capacità ricettiva, ai fini della sola ospitalità dell'azienda agrituristica, deve essere proporzionata all'estensione dell'azienda agricola, alle colture e agli allevamenti praticati. In ogni caso la dimensione minima aziendale non può essere inferiore a tre ettari di SAU.



2. Per il calcolo della capacità ricettiva, sia per l'ospitalità che per la somministrazione di pasti e bevande, si fa riferimento al tempo lavoro-medio convenzionale, quantificato in giornate di lavoro per anno, in base alle tabelle di cui all'allegato A.

3. Le aziende con estensione di SAU fino a tre ettari possono avere una capacità ricettiva fino a otto posti letto o cinque piazzole per campeggiatori, in deroga alle tabelle tempo lavoro, in quanto la connessione all'attività agricola principale si intende presunta ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 9/2010. In presenza di SAU superiore ai tre ettari, la capacità ricettiva va calcolata solo per la parte eccedente gli otto posti letto o le cinque piazzole, fino al raggiungimento del limite massimo dei 25 posti letto e 12 piazzole.

4. Le aziende che effettuano somministrazione di pasti e bevande, devono rapportare la loro capacità ricettiva al tempo lavoro occorrente per la ristorazione. In ogni caso la dimensione minima aziendale non può essere inferiore a tre ettari di SAU, caratterizzata da un ordinamento colturale o allevamento, idoneo alla funzionale attività di somministrazione di pasti e bevande.

Art. 11.

Requisiti strutturali igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture delle unità abitative

1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agrituristica sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi, con le deroghe previste nel presente regolamento.

2. L'altezza media interna delle camere e delle unità abitative, negli edifici rurali e vetusti da recuperare, non deve essere inferiore ai 2,70 metri, ed è ridotta a 2,55 metri nei Comuni situati in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268/CEE. Gli interventi di ampliamento, adeguamento funzionale, ristrutturazione e restauro del patrimonio edilizio esistente devono avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi.

3. Per gli immobili di particolare pregio storico ed architettonico, sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, sono consentite deroghe, a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio complessivo che garantisca idonee condizioni igienico-sanitarie degli alloggi ottenibili con una maggiore superficie dei vani abitabili, ovvero un'adeguata illuminazione e un'adeguata ventilazione, resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

3. Le altezze delle camere già autorizzate, ai sensi della legge regionale 16 giugno 2001 n. 13 e del regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6, restano tali e non vanno adeguate.

4. Per le attività agrituristiche relative all'ospitalità e somministrazione di alimenti, pasti e bevande, che non interessano un numero non superiore ai dieci ospiti, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione.

Art. 12.

Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,2 metri quadrati per posto/tavola, con aerazione naturale o artificiale integrante ed illuminazione. Gli stessi devono essere dotati di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati.

2. Tali locali, oltre alla somministrazione dei pasti agli ospiti o ad avventori, possono essere destinati, in apposito reparto separato e pre-

via adozione di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari, anche all'esposizione e vendita dei prodotti.

3. A disposizione degli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande, deve essere disponibile almeno un servizio igienico, facilmente accessibile anche ai portatori di handicap, e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione. Tale servizio può identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrano pasti unicamente agli ospiti dimorati.

4. Il servizio igienico di cui al comma 3 deve essere dotato di:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile;
- b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza minima di 2 metri;
- c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;
- d) W.C. con impianto di scarico dell'acqua a doppia erogazione;
- e) lavabo fornito di sapone liquido e di asciugamani elettrico o monouso, approvvigionato di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando a pedale;
- f) contenitori per rifiuti con comando a pedale.

Art. 13.

Requisiti dei locali per la preparazione di pasti

1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine-laboratori per la preparazione e confezionamento di pasti, alimenti e bevande e per la preparazione di prodotti trasformati, destinati alla vendita o somministrazione agli ospiti o avventori devono avere i seguenti requisiti:

- a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale tramite aperture sull'esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti l'aerazione e l'illuminazione;
- b) superficie idonea a contenere la zona cottura, zona lavaggio stoviglie, attrezzata con lavello e lavastoviglie, zona lavaggio e preparazione alimenti e piani di lavoro;
- c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza minima di 2 metri;
- d) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;
- e) finestre e porte esterne protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;
- f) le zone lavaggio devono avere i rubinetti d'erogazione dell'acqua, calda e fredda, il cui comando deve essere a distribuzione non manuale, attrezzate con sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso;
- g) contenitore di rifiuti con comando a pedale;
- h) cappa sovrastante il punto cottura, dimensionata in modo tale da poter convogliare all'esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;
- i) tavoli da lavoro con superficie lavabile o di acciaio inox;
- l) armadietti per riporre le stoviglie;
- m) armadio chiuso per riporre il materiale per le pulizie e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;
- n) spazio o locale idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti, con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile;
- o) servizi igienici per gli operatori di cucina con i requisiti di cui al comma 2.

2. I servizi igienici degli operatori alimentari devono avere i seguenti requisiti:

- a) non essere direttamente comunicanti con il locale cucina autorizzato;



b) essere dotati di lavabo ad acqua corrente, con comando d'erogazione non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso;

c) essere dotato di antibagno con armadietto per gli addetti, lavabile e disinfettabile.

3. Nel caso il locale cucina autorizzato sia situato all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

Art. 14.

Disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti, pasti e bevande

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge regionale n. 9/2010, le aziende che ospitano un numero non superiore a 10 posti letto devono rispettare i requisiti igienico-sanitari della cucina, contenuti nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

3. Tutti i soggetti addetti alla preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti, pasti e bevande devono aver frequentato un corso di formazione sanitaria, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale dell'8 aprile 2008 n. 372.

Art. 15.

Specie e quantità di animali che possono essere macellati in azienda

1. Ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, è consentita la macellazione in azienda, fino ad un massimo di 1.500 capi all'anno complessivamente, finalizzata alla somministrazione e vendita nella stessa azienda, di polli, tacchini, faraone, oche, anitre, conigli, e selvaggina da penna allevata (esclusi gli struzzi), nel rispetto delle norme e linee guida stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2. È consentito l'uso di congelatori aziendali, regolarmente autorizzati, per la conservazione degli animali macellati. Gli animali vanno congelati immediatamente dopo aver subito il trattamento di abbattimento della temperatura.

3. Il controllo veterinario degli animali macellati in azienda va effettuato all'interno di programmi di vigilanza, che devono tenere conto della consistenza di tali attività sul territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di interesse ispettivo nella specie in esame e alla presenza di provvedimenti di polizia veterinaria in atto. Il responsabile legale o il gestore dell'azienda deve comunicare, almeno una volta all'anno, al Servizio Veterinario dell'ASREM, competente per territorio, la periodicità delle macellazioni, in modo da consentire l'effettuazione dei previsti controlli sanitari.

Art. 16.

Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda

1. È vietata la macellazione in azienda di "grossi animali" e cioè bovini, equini, suini, ovicapri, grossa selvaggina allevata e struzzi. Tali animali vanno macellati solo in impianti riconosciuti o autorizzati.

2. La struttura di macellazione aziendale deve essere autorizzata dal Servizio competente dell'ASREM. La stessa deve possedere i requisiti minimi previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, e dotata di almeno:

a) due piccoli locali, corrispondenti alla zona sporca ed alla zona pulita della linea di lavorazione;

b) pareti lavabili e disinfettabili fino all'altezza di due metri;

c) pavimento lavabile e disinfettabile;

d) erogatore di acqua potabile calda e fredda, con comando non azionabile né a mano né a gomito;

e) sistema di scarico delle acque reflue dotato di pozzetti sifonati;

f) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati;

g) piani di lavoro, facilmente lavabili e disinfettabili;

h) lavelli in acciaio;

i) cella o armadio frigorifero adeguato all'entità della macellazione;

3. La macellazione, nel rispetto del limite di cui all'art. 15, è svolta nei locali della cucina, purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti, con procedure appositamente previste dal piano di autocontrollo aziendale, predisposto secondo il sistema HACCP, di cui al decreto legislativo n. 193/2007, specialmente per le modalità di lavaggio e di disinfezione della stessa.

Art. 17.

Attività di trasformazione

1. La trasformazione di materie prime quali carni, latte, uova, vegetali, etc. nei relativi prodotti derivati (prodotti a base di carne salata, insaccati, formaggi, conserve, semiconserve ed altro) deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004, all'interno di uno specifico laboratorio, inteso come locale di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con illuminazione naturale o artificiale ed aerazione adeguate ed altresì dotato di:

a) pareti lavabili e disinfettabili fino all'altezza di due metri;

b) pavimento lavabile e disinfettabile;

c) utensili ed attrezzature riconosciute idonee sotto il profilo igienico-sanitario, che consentano una completa e rapida pulizia;

d) erogatore di acqua potabile calda e fredda, con comando non azionabile né a mano né a gomito;

e) sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli dotato di pozzetti sifonati;

f) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati;

g) piani di lavoro, facilmente lavabili e disinfettabili;

h) lavelli in acciaio;

i) dispense, celle o armadi frigorifero adeguate per la materia prima e per i prodotti, in numero e capacità proporzionati all'entità della lavorazione ed, ovviamente, lavaggio e disinfezione dopo ogni lavorazione specifica.

2. Limitatamente alla produzione di pasta fresca, di conserve vegetali, di formaggi, di confetture e di prodotti apistici, per quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto, di latte per un quantitativo giornaliero non superiore ai 30 litri, tale locale laboratorio può coincidere con il locale cucina. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione rispetto a quelli di preparazione dei pasti. Nello stesso locale cucina è possibile produrre anche insaccati freschi o stagionati, purché la stagionatura avvenga in locali diversi.

3. In caso di trasformazione di quantitativi di materia prima superiori a quelli innanzi indicati, il responsabile legale dell'azienda dovrà fare riferimento alle normative nazionali e regionali di riferimento.



Art. 18.

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

1. Per le iniziative a favore dell'agriturismo, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, definisce le iniziative finanziabili e gli importi da concedersi agli operatori agrituristici iscritti nell'albo regionale.

2. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 va effettuata tramite appositi bandi, in cui si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, con aziende situate in zone svantaggiate o montane;
- b) giovani agricoltori;
- c) aziende situate in zone di maggiore interesse agrituristico.

Le richieste degli incentivi finanziari vanno presentate, dai soggetti interessati, alla Regione entro 90 giorni dalla pubblicazione dei bandi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

4. La documentazione da produrre a corredo della domanda di finanziamento o contributo, nonché gli obblighi cui devono attenersi gli operatori agrituristici, vengono definiti nella procedura dei bandi; in essi è definito anche il punteggio da assegnare ai soggetti richiedenti, tenendo presenti le priorità di cui al comma 2.

5. Le somme ammesse a finanziamento vanno erogate agli aventi diritto, tramite stati d'avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori, con apposita relazione e contabilità, dietro presentazione di una fidejussione che copra il 120 per cento del finanziamento riconosciuto. Le somme vanno erogate nel seguente modo: 10 per cento ad accertamento di inizio lavori, 40 per cento ad accertamento del primo stato di avanzamento, ulteriore 20 per cento ad accertamento del secondo stato di avanzamento, la rimanente somma a collaudo finale e svincolo della fidejussione.

Art. 19.

Vincolo di destinazione d'uso

1. Gli immobili e le attrezzature oggetto di finanziamento di cui all'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, sono soggetti, pena la revoca dello stesso, all'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere effettuato dal competente Servizio della Regione.

2. L'eventuale sostituzione delle attrezzature, per problemi di ordine tecnico o di adeguamento funzionale, non fa decadere il vincolo di destinazione d'uso apposto. Lo stesso si trasferisce, per la restante parte di tempo, sulle nuove attrezzature, con le modalità di cui al comma 3.

3. Il vincolo di destinazione deve risultare da apposito atto d'obbligo, asseverato dal Dirigente del Servizio competente o suo delegato, unito alla richiesta di liquidazione delle somme oggetto di finanziamento o contributo.

4. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente.

Art. 20.

Vigilanza, monitoraggio e valutazione

1. In ottemperanza all'art. 26 della legge regionale n. 9/2010, il competente Servizio della Regione predispone apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all'albo, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti. Il personale addetto ai controlli

verifica, altresì, la concordanza dei dati sulle percentuali del valore dei prodotti somministrati e acquistati, nonché il tempo lavoro impiegato per l'attività agrituristica.

2. Il Comune è tenuto a verificare il corretto svolgimento delle attività agrituristiche, inviando alla Regione, almeno ogni due anni, una relazione dove evidenzia l'attività di controllo svolta, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. Il Comune è tenuto, altresì, ai fini di un corretto e puntuale monitoraggio, a comunicare al competente Servizio della Regione le autorizzazioni concesse per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i Comuni devono trasmettere al competente Servizio della Regione l'elenco delle aziende già autorizzate all'espletamento dell'attività agrituristica con la precedente legge regionale.

3. Il Comune, nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, può chiedere alla Regione il supporto tecnico per l'espletamento delle attività di controllo, nei modi e nei tempi concordati tra le rispettive strutture competenti.

4. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2010, oltre al personale del competente Servizio della Regione e dei Comuni, è realizzata da tutti gli altri soggetti titolati dalle normative vigenti.

5. I titolari delle aziende agrituristiche, entro il 31 ottobre di ogni anno, devono inviare al Servizio competente della Regione, al Comune, ove ha sede l'azienda agrituristica e all'Ente Provinciale del Turismo competente per territorio la tabella dei prezzi che verranno praticati dal gennaio dell'anno successivo. In mancanza i prezzi praticati saranno gli stessi dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio, agli enti innanzi citati va comunicato il numero di ospiti che hanno soggiornato nell'anno precedente.

6. Ogni anno, entro il 30 giugno, la Giunta regionale presenta una relazione alla competente Commissione consiliare in ordine a quanto indicato all'art. 26, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 9/2010. La Giunta regionale effettua, altresì, una valutazione sull'andamento dell'attività agrituristica svolta dalle aziende.

Art. 21.

Criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche

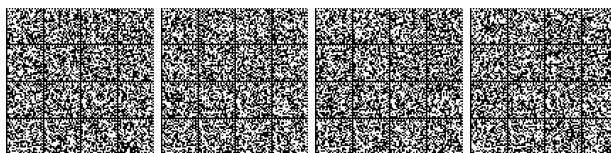
1. Al fine di qualificare l'offerta, le aziende agrituristiche sono classificate all'interno di un sistema che indica il livello qualitativo delle strutture e dei servizi offerti. Tale sistema discende dalle direttive assunte in seno all'Osservatorio nazionale dell'agriturismo istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Con successivi provvedimenti, da emanarsi a cura del Servizio regionale competente, verranno recepite le procedure e le modalità di attuazione. Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 4 luglio 2011

IORIO

(Omissis).

11R0349



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla pubblicazione della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 ad oggetto: "Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise". (Legge pubblicata a pag. 2848 del Bollettino ufficiale del 16 giugno 2011, n. 17).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 18 del 1° luglio 2011)*

All'art. 5, comma 4, seconda colonna, a pag. 2849 ai rigi 38 e 39 laddove è scritto:

«... il subentrante e tenuto ...»

leggasi:

«... il subentrante è tenuto ...»

All'art. 6, comma 4, seconda colonna, a pag. 2850 al rigo 18 laddove è scritto

«... e comunicata al Comune competente ...»

leggasi:

«... è comunicata al Comune competente ...».

11R0358

Comunicato relativo alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale del 14 febbraio 2011, n. 75 avente ad oggetto: D.G.R. n. 1099 – Decreto P.G.R. n. 343/2009 – Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale dell'azienda Sanitaria regionale (ASReM) nonché a Direttore Generale di Agenzia Sanitaria Molisana e di Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera di eventuale nuova istituzione. – Approvazione elenco. (Deliberazione pubblicata a pag. 1248 del Bollettino ufficiale della Regione Molise del 16 marzo 2011, n. 8).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2011)*

Alla deliberazione di Giunta Regionale pubblicata sul suindicato Bollettino ufficiale, nell'Elenco aggiornato degli idonei alla nomina di Direttore Generale ASReM alla pagina 1251 al 15° rigo:

laddove è scritto:

7. Castellucci Roberto conferma;

leggasi

7. Castellucci Rodolfo

alla pagina 1253 al 3° rigo

laddove è scritto

35. Scahel Thomas conferma

leggasi

35. Schael Thomas

Per maggiore chiarezza e trasparenza si è provveduto a rettificare l'Elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale ASReM con deliberazione della Giunta regionale del 14 giugno 2011, n. 415 pubblicata nel presente Bollettino ufficiale alla pagina 3377.

11R0359



Comunicato relativo alla pubblicazione della legge regionale 24 giugno 2011, n. 13 ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7: “Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne”». (Legge pubblicata a pag. 3103 del *Bollettino ufficiale* del 1° luglio 2011, n. 18).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2011)*

All’art. 16, comma 1, seconda colonna, a pag. 3105, al rigo 40:

laddove è scritto

c) al comma 6 le parole ...

leggasi

b) al comma 6 le parole ...

11R0360

Comunicato relativo alla pubblicazione della determinazione del direttore generale della direzione generale III del 9 maggio 2011, n. 315 ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Molise 2007/2013 Misura 2.2.3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, Azione A “Sostegno per la redazione di piani di gestione dei siti ricompresi nella Rete Natura 2000” – Aggiudicazione Definitiva.”. (Determinazione pubblicata a pag. 2691 del *Bollettino ufficiale* del 16 giugno 2011, n. 17).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 18 del 1° luglio 2011)*

Il titolo della determinazione direttoriale di cui sopra, pubblicata a pag. 2961 e nell’indice dello stesso, è:

«Programma di Sviluppo rurale (P.S.R.) Molise 2007/2013 Misura 3.2.3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, Azione A “Sostegno per la redazione di piani di gestione dei siti ricompresi nella Rete Nuova 2000” - Aggiudicazione Definitiva.»

e non come erroneamente indicato:

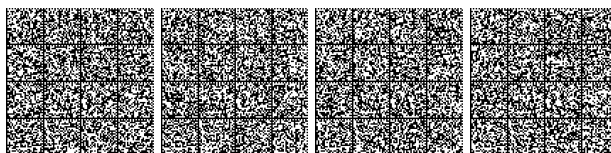
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Molise 2007/2013 Misura 2.2.3 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, Azione A “Sostegno per la redazione di piani di gestione dei siti ricompresi nella Rete Nuova 2000” - Aggiudicazione Definitiva.».

11R0364

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-034) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazione@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

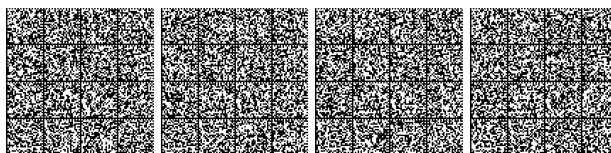
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 8 2 7 *

€ 3,00

